



Martedì 29 settembre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Il livello di significatività operativa guida l'ampiezza delle verifiche del revisore

/ Stefano DE ROSA

Secondo il principio di revisione ISA Italia 320, il revisore determina l'importo (o gli importi) della significatività operativa in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, in [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Fiscalità differita per la conferitaria con maggiori valori contabili iscritti su singoli beni

/ Enrico ZANETTI

Il trattamento sul piano contabile delle operazioni di conferimento d'azienda, da parte di una società conferitaria che rediga il proprio bilancio secondo principi [...]

PAGINA 6

## FISCO

### Superbonus del 110% entro limiti di spesa o di detrazione

*Nel condominio senza impianto di riscaldamento centralizzato, la sostituzione degli impianti autonomi è tra gli interventi "trainati"*

/ Arianna ZENI

Per gli interventi "trainanti" il superbonus del 110% spetta entro determinati limiti di spesa, mentre per gli interventi "trainati" rimangono fermi i limiti massimi di detrazione stabiliti dall'art. 14 del DL 63/2013. È uno dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 60 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata ieri.

Il documento, ribadendo la circ. n. 24/2020 (§ 2) e spingendosi oltre al dato letterale della norma, precisa che per i **condomini** gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia per gli interventi "trainati" che per gli interventi "trainati");
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di condomini (solo per gli interventi "trainati". Cfr. anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 329/2020 e l'apposita Scheda).

Nel caso analizzato dall'Amministrazione

strazione finanziaria il condominio non possiede un impianto di riscaldamento centralizzato, ma degli **impianti autonomi** di climatizzazione delle quattro singole unità immobiliari che lo compongono.

Ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 119 del DL 34/2020, quindi, rappresentano degli interventi "trainanti" che consentono di beneficiare della detrazione nella misura del 110%:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (sismabonus).

In considerazione del fatto che il condominio è composto da 4 unità immobiliari, per gli interventi di **isolamento termico** la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Dal 20 ottobre istanze per il tax credit servizi digitali imprese editrici

Dal 1° al 30 ottobre istanze per il bonus edicole

Cuchel confermato alla guida dell'ANC

Prelazione anche a favore di terzi

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

## FISCO

### Negozi "virtuali" con Server RT senza limite minimo di punti cassa

/ Corinna COSENTINO

Un soggetto passivo IVA che svolge operazioni riconducibili al **commercio elettronico indiretto** (es. vendite di beni tramite app di food delivery) può scegliere di memorizzar [...]

PAGINA 4

# Il livello di significatività operativa guida l'ampiezza delle verifiche del revisore

Nella prassi, per il calcolo si applica una percentuale alla significatività per il bilancio nel suo complesso

/ Stefano DE ROSA

Secondo il principio di revisione ISA Italia [320](#), il revisore determina l'importo (o gli importi) della significatività operativa in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, in modo da **ridurre** ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la materialità complessiva.

Inoltre, come evidenziato nel documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" (pubblicato dal CNECEC in [aprile 2018](#)), lo svolgimento di tale procedura permette di fornire un **margine di sicurezza** a fronte di possibili errori non individuati e di orientare "il limite numerico sotto il quale i saldi o le transazioni o le asserzioni non sono esaminate ai fini della revisione, salvo vi siano specifici rischi da fronteggiare".

Da sottolineare, poi, come il livello di significatività venga utilizzato dal revisore anche per stabilire la dimensione dei campioni nello svolgimento delle procedure di revisione (ad esempio nella selezione dei saldi dei clienti da circolarizzare o dei codici di magazzino da sottoporre a verifica inventariale).

Pertanto, dopo aver determinato la **significatività generale** (si veda "[Per la significatività complessiva da considerare le caratteristiche dell'impresa](#)" del 14 settembre 2020), il professionista applicherà alla stessa una percentuale, che solitamente è compresa tra il 60% e l'85%, ottenendo la significatività operativa.

In sede di determinazione della **significatività operativa**, è opportuno tenere in considerazione i seguenti fattori:

- la comprensione dell'impresa cliente;
- i risultati delle procedure di valutazione dei rischi;
- la natura e l'ammontare degli errori identificati nei precedenti esercizi;

- le aspettative di possibili errori nel periodo amministrativo in esame.

Nelle richiamate Linee guida del CNDCEC, vengono elencati i seguenti **fattori** che dovrebbero portare a un livello di significatività operativa particolarmente elevato:

- le serie storiche di errori identificati particolarmente limitati se non nulli;
- il basso rischio di aggregazione di errori, quale potrebbe darsi in presenza di management esperto e qualificato, di bassa pressione sui risultati, di ridotta applicazione di stime e di relativa scarsa complessità delle stesse o di un basso rischio di settore nell'attività aziendale;
- la presenza di un'attenzione rilevante per l'ambiente di controllo.

## I criteri di selezione devono essere coerenti con le verifiche svolte

In alcune circostanze il revisore, sulla base del suo giudizio professionale, può considerare necessario identificare **errori di misura inferiore** rispetto alla significatività generale per il bilancio relativamente ad aree particolarmente sensibili per gli utilizzatori del bilancio, quali compensi degli amministratori, dati specifici del settore di attività, la conformità alla legislazione o le condizioni di un contratto (ad. es. un covenant). A tal fine, viene determinato un livello di significatività specifica operativa, applicando le medesime logiche sopra descritte per la significatività operativa.

Dal punto di vista documentale, il revisore evidenzia nelle carte di lavoro i criteri di selezione utilizzati per il calcolo della significatività operativa, che devono essere coerenti con le verifiche effettivamente svolte.

# Superbonus del 110% entro limiti di spesa o di detrazione

Nel condominio senza impianto di riscaldamento centralizzato, la sostituzione degli impianti autonomi è tra gli interventi "trainati"

/ Arianna ZENI

Per gli interventi "**trainanti**" il superbonus del 110% spetta entro determinati limiti di spesa, mentre per gli interventi "**trainati**" rimangono fermi i limiti massimi di detrazione stabiliti dall'[art. 14](#) del DL 63/2013. È uno dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. [60](#) dell'Agenzia delle Entrate pubblicata ieri.

Il documento, ribadendo la circ. n. [24/2020](#) (§ 2) e spingendosi oltre al dato letterale della norma, precisa che per i **condomini** gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia per gli interventi "trainati" che per gli interventi "trainati");
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di condomini (solo per gli interventi "trainati". Cfr. anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [329/2020](#) e l'apposita [Scheda](#)).

Nel caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria il condominio non possiede un impianto di riscaldamento centralizzato, ma degli **impianti autonomi** di climatizzazione delle quattro singole unità immobiliari che lo compongono.

Ai sensi dei commi 1 e 4 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, quindi, rappresentano degli interventi "trainanti" che consentono di beneficiare della detrazione nella misura del 110%:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013 (sismabonus).

In considerazione del fatto che il condominio è composto da 4 unità immobiliari, per gli interventi di **isolamento termico** la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 160.000 euro (40.000 euro moltiplicati per 4).

In generale, per gli interventi **antisismici** la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (commi 1-bis e 1-ter dell'[art. 16](#) del DL 63/2013). Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, invece, il limite massimo di spesa su cui calcolare le detrazioni (75% o 85%) non può superare 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (comma 1-quinquies dello stesso art. 16): nel caso di specie il limite massimo di spesa sarà pari a 384.000 euro (96.000 euro per 4).

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni condominiali, infatti:

- il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto;
- l'ammontare di spesa così determinato costituisce il **limite massimo** di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono (si veda "[Singolo condominio con spese detraibili anche oltre il tetto massimo per singola unità](#)" del 12 agosto 2020).

Quindi, **ogni condomino** potrà calcolare la detrazione del 110% su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro o a 96.000 euro nel caso in cui siano realizzati interventi, rispettivamente, di isolamento termico delle superfici opache o di riduzione del rischio sismico. Ad esempio, un condomino potrebbe voler sostenere interamente le spese sia per l'isolamento termico che per la riduzione del rischio sismico; in questo caso potrebbe fruire della detrazione del 110% per un importo massimo di spesa di 544.000 euro (160.000 + 384.000).

In considerazione del fatto poi che gli interventi del sismabonus ([art. 16](#) commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013) rappresentano un "di cui" di quelli definiti dall'[art. 16-bis](#) comma 1 lett. i) del TUIR, il limite di spesa è unico.

Con riguardo poi agli **interventi "trainati"** di riqualificazione energetica, invece, il superbonus del 110% spetta nei "limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento" dall'[art. 14](#) del DL 63/2013.

Seppur il comma 2 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 si riferisca soltanto ai "limiti di spesa previsti" sembra evidente che la ratio della norma non possa che riferirsi ai **limiti** stabiliti dall'[art. 14](#) del DL 63/2013, siano essi di spesa o di detrazione.

Così, ad esempio, la sostituzione delle finestre (intervento "trainato") potrà fruire del superbonus del 110% nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro per ciascun immobile, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici della detrazione massima di 60.000 euro per ciascun immobile e la sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale della detrazione massima di 30.000 euro per ciascun immobile.

Nel caso in cui, come nella ris. n. [60/2020](#), le singole unità immobiliari possiedano un autonomo impianto di riscaldamento, la sua sostituzione costituirà un intervento "trainato" agevolato al 110% (al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma).

# Negozi “virtuali” con Server RT senza limite minimo di punti cassa

L'obbligo di collegare il server ad almeno tre punti cassa riguarda solo i punti vendita aperti al pubblico

/ Corinna COSENTINO

Un soggetto passivo IVA che svolge operazioni riconducibili al **commercio elettronico indiretto** (es. vendite di beni tramite app di food delivery) può scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi di tali operazioni in via facoltativa, pur non essendovi obbligato.

Inoltre, se i locali presso i quali vengono prelevati i beni destinati alla **consegna a domicilio** non sono “aperti al pubblico”, è possibile dotarsi di un Server RT per effettuare gli adempimenti telematici, anche se il server risulta collegato a un solo punto cassa.

Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [416](#) di ieri.

Il caso specificamente esaminato riguarda l'ipotesi (ormai molto diffusa) di una società che, svolgendo attività di ristorazione presso diversi punti vendita, intende avviare anche un servizio di “**vendite delivery**”.

In sostanza, nell'operazione prospettata dall'istante, i clienti potrebbero ordinare e pagare i beni **tramite app** o siti web (forniti da terzi alla società), indicando anche dati personali e luogo di consegna; dopodiché, i beni sarebbero **prelevati da rider** (incaricati dai gestori delle app e dei siti web) presso i locali dell'istante, per essere consegnati al domicilio dei clienti.

L'operazione va ricondotta al commercio elettronico indiretto, poiché anche se le fasi di ordinazione e di pagamento dei beni e quindi la stipula del contratto di vendita avvengono tramite mezzi elettronici, la transazione ha ad oggetto **beni materiali**, con consegna fisica degli stessi mediante modalità tradizionali.

Anche nell'ambito delle nuove regole di certificazione dei corrispettivi dettate dall'[art. 2](#) del DLgs. 127/2015, l'Agenzia ha confermato che tali operazioni sono assimilabili alle **vendite per corrispondenza** (cfr. risposta a interpello n. [198/2019](#)). Pertanto, esse continuano a beneficiare dell'esonerazione dall'emissione dello scontrino e delle ricevute fiscali e, di conseguenza, in virtù del combinato disposto dell'[art. 1](#) lett. a) del DM 10 maggio 2019 e dell'[art. 2](#) lett. oo) del DPR 696/96, anche dell'esonerazione dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (si veda in proposito “[Commercio elettronico indiretto esonerato dai corrispettivi telematici](#)” del 20 giugno 2019).

Resta comunque ferma la possibilità, espressamente prevista dal citato DM 10 maggio 2019, all'[art. 1](#) comma

3, di adempiere gli obblighi telematici **in via facoltativa**, ove ciò, come nel caso in esame, risulti più agevole. L'Agenzia conferma, dunque, per la società istante, la facoltà di memorizzare e trasmettere i dati delle “vendite delivery” su base volontaria.

Un'apertura si rileva, poi, sulle modalità di rilevazione dei corrispettivi. Si ricorda che le specifiche tecniche allegate al provv. n. [182017/2016](#) (§ 3) prevedono la possibilità, per gli esercenti, di utilizzare un **Server RT** (ossia un server di consolidamento adattato o collegato a un registratore telematico) quale unico punto di raccolta dei dati acquisiti dai punti cassa, purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza nello scambio interno dei dati. Tuttavia, le specifiche ammettono tale soluzione soltanto per i punti vendita dotati di **almeno tre punti cassa**, specificando che per “punto vendita” si intende l'unità locale identificata mediante il numero REA, il numero d'ordine attribuito alla sede della Camera di Commercio nell'ambito del REA, l'indicazione del Comune, della Provincia e dell'indirizzo.

## AmMESSO l'invio dei dati su base facoltativa

Con la risposta di ieri, l'Agenzia precisa che tale limite minimo di punti cassa collegati al Server RT va riferito esclusivamente ai punti vendita **aperti al pubblico**. Secondo le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa, dovrebbero considerarsi tali i locali in cui “il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore” (cfr. R.M. n. [119/96](#)).

Nel caso specifico, dunque, poiché i beni sono prodotti in laboratori non aperti al pubblico (c.d. “negozi online” o “virtuali”), la società istante potrà installare un autonomo Server RT in ciascuno di tali locali collegando anche l'**unico punto cassa** ivi presente o comunque un numero di punti cassa inferiore a tre. Sarà il Server RT a sigillare il file dei corrispettivi e a inviarlo all'Agenzia delle Entrate.

# Dal 20 ottobre istanze per il tax credit servizi digitali imprese editrici

Le domande possono essere presentate fino al 20 novembre non essendo un click day

/ Pamela ALBERTI

Dal **20 ottobre** al 20 novembre 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici dovranno presentare le domande per il credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali di cui all'[art. 190](#) del DL 34/2020 convertito. Il DPCM 4 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ha definito le modalità e i termini per la presentazione della domanda per l'accesso a tale beneficio introdotto dal DL Rilancio.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese **editrici** di quotidiani e periodici che soddisfano i seguenti requisiti: sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo; residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale correlata ai benefici; indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione; impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Non possono invece accedere all'agevolazione le imprese che beneficiano dei contributi diretti di cui all'[art. 2](#), commi 1 e 2, della L. 26 ottobre 2016 n. 198 e al DLgs. 15 maggio 2017 n. [70](#).

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al **30%** della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per i seguenti servizi digitali: acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editte in formato digitale; *information technology* di gestione della connettività.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell'[art. 109](#) del TUIR e l'effettivo sostenimento deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale. Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (Ue) n. [1407/2013](#) della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis*.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l'Informazione e l'edi-

toria, come anticipato, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020. Non si tratta di un "click day" posto che qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procede al **riparto proporzionale** tra tutti i soggetti aventi diritto.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via **telematica**, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it), accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS.

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito del Dipartimento **entro il 31 dicembre** 2020.

## Utilizzo in compensazione con modello F24

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento **F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di **concessione** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

Viene inoltre previsto che il credito d'imposta è alternativo e **non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al DLgs. 15 maggio 2017 n. 70.



# Fiscalità differita per la conferitaria con maggiori valori contabili iscritti su singoli beni

L'obbligo di rilevazione non sorge con riferimento a tutte le iscrizioni di maggiori valori contabili che originano i disallineamenti

/ Enrico ZANETTI

Il trattamento sul piano contabile delle operazioni di conferimento d'azienda, da parte di una società conferitaria che rediga il proprio bilancio secondo principi contabili nazionali, risulta a tutt'oggi **privo** di una sua **espressa regolamentazione** sia a livello normativo che a livello di prassi contabile ufficiale.

Se infatti, per le operazioni di fusione e di scissione, il relativo trattamento contabile è affrontato sul piano normativo dall'[art. 2504-bis](#) c.c. e su quello della prassi contabile del documento OIC [4](#), per i conferimenti d'azienda non si rinvencono analoghe attenzioni da parte di disposizioni del c.c., né tanto meno risulta a oggi elaborato un principio contabile nazionale che affronti in maniera organica la relativa disciplina.

Ciò premesso, nel caso in cui la società conferitaria iscriva l'azienda ricevuta nella propria contabilità per un valore **superiore** a quello cui essa risultava iscritta nelle scritture contabili del soggetto conferente, si genera inevitabilmente quel **disallineamento temporaneo** tra valori contabili e valori fiscali che potrebbe comportare l'obbligo di rilevare la correlata fiscalità differita.

L'utilizzo del condizionale si rende necessario in considerazione del fatto che l'obbligo di rilevazione della fiscalità differita non sorge con riferimento a tutte le iscrizioni di maggiori valori contabili che originano i disallineamenti, ma soltanto con riferimento alle iscrizioni di maggiori valori contabili che hanno avuto luogo su **singoli** elementi patrimoniali dell'azienda conferita.

Il principio contabile OIC [25](#) ha infatti statuito che **non** deve esservi rilevazione di **fiscalità differita** sugli eventuali disallineamenti che insorgessero in forza della iscrizione contabile di una voce di avviamento fiscalmente **non riconosciuta** (§ 54), in ragione del fatto che "l'avviamento rappresenta la differenza che resista dopo l'allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l'operazione straordinaria. Conseguentemente, l'iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell'avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell'attivo e del passivo; ciò renderebbe l'informazione contenuta nel bilancio meno trasparente" (§ 77).

Sottolineato dunque che, in presenza di un'operazione di conferimento d'azienda, il presupposto di iscrizione della fiscalità differita sorge esclusivamente con riferimento ai disallineamenti tra valori contabili e fiscali che, per effetto dell'operazione, emergono su **singoli**

**elementi patrimoniali** che fanno parte del complesso aziendale conferito (e non anche su quelli che insistono sull'avviamento separatamente contabilizzato), si rende necessario individuare le modalità di rilevazione di detta fiscalità differita.

## L'effetto di patrimonializzazione va nettizzato del carico di fiscalità latente

A tale fine, soccorre quanto statuito dal principio contabile OIC 25 (§ 56), ai sensi del quale "le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto" (tra le quali si annoverano indubitabilmente le operazioni di conferimento) "non sono rilevate a conto economico, ma contabilizzate tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto".

In altre parole, dunque, l'effetto di **patrimonializzazione** che si genera in capo alla società conferitaria, come diretta conseguenza del perfezionamento del conferimento d'azienda, deve essere **nettizzato** del carico di fiscalità latente che, in ragione della neutralità fiscale dell'operazione, viene "scaricato" sulla società conferitaria stessa, qualora essa assuma a riferimento un valore dell'azienda superiore a quello che già risultava palese nella contabilità del soggetto conferente.

È appena il caso di sottolineare che le parti devono dunque quantificare e tenere conto di questa passività già in sede di **stima** dell'azienda **ante conferimento** (e così pure è tenuto a fare l'eventuale esperto indipendente, chiamato a rilasciare l'attestazione di cui agli [artt. 2343](#) e [2465](#) c.c.), con possibilità di procedere, se del caso, a un'attualizzazione della passività per futuri maggiori oneri fiscali.

Laddove la decisione di procedere all'affrancamento mediante imposta sostitutiva dei disallineamenti tra valori contabili e fiscali fosse **"contestuale"** alla rilevazione contabile del conferimento d'azienda nel bilancio di esercizio nel quale l'operazione si perfeziona, la "riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto" va calcolata non già sulla base delle ordinarie aliquote di imposta, bensì sulla base della aliquota ridotta dell'imposta **sostitutiva**, posto che, venendo meno *ab origine* i disallineamenti, non si deve procedere allo stanziamento delle imposte differite al fondo di cui alla voce B2 del passivo, bensì direttamente allo stanziamento del debito tributario per imposta sostitutiva nell'ambito voce D12 del passivo.

# Dal 1° al 30 ottobre istanze per il bonus edicole

L'importo massimo è pari a 500 euro, nei limiti delle risorse disponibili

/ Pamela ALBERTI

Per il bonus edicole previsto dal DL "Rilancio" le domande devono essere presentate **dal 1° al 30 ottobre 2020**. Il DPCM 3 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 di ieri, ha stabilito le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l'accesso al beneficio.

L'[art. 189](#) del DL 34/2020 convertito ha riconosciuto un contributo **una tantum** fino a 500 euro alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

In particolare, il contributo è riconosciuto alle persone fisiche, non titolari di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione, che esercitano, in forma di impresa individuale ovvero quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione **ATE-CO 47.62.10** quale codice di attività primario e sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.

I soggetti che intendono accedere al contributo devono presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria tra il 1° ed il 30 ottobre 2020. Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura dispo-

nibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it), accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS.

Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di **500 euro** a ciascuno dei soggetti ammessi. Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo con l'importo a ciascuno spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su sito del Dipartimento entro il **29 novembre 2020** (30 giorni dal termine di presentazione delle domande).

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda di accesso.

## Il contributo è fiscalmente irrilevante

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

È prevista la revoca del riconoscimento e il **recupero** del contributo erogato qualora, a seguito di controlli, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni richieste. I soggetti beneficiari del contributo erogato sono infatti tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento la perdita l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio, nonché ogni variazione che incida sulla concessione dello stesso.

# Cuchel confermato alla guida dell'ANC

Il Presidente uscente, al suo terzo mandato, parla dei prossimi impegni e della "frattura" all'interno del coordinamento sindacale

/ Savino GALLO

Marco Cuchel continuerà a essere il Presidente dell'ANC fino al 2024. Nel corso del **Congresso elettorale** tenutosi lo scorso fine settimana ad Alghero, i delegati gli hanno confermato, con votazione per acclamazione, la fiducia.

"Sono onorato – ha commentato – di aver ricevuto per la **terza volta** la fiducia delle associazioni territoriali e per la scelta caduta su una squadra di altissimo livello. Esprimo anche grande soddisfazione per la decisione dei consiglieri eletti di nominare un Comitato esecutivo di sole colleghe, mostrando in questo modo un'attenzione e una consapevolezza che dovrebbe essere comune a tutti gli organismi di categoria".

Assieme a Cuchel, infatti, siederanno nel Comitato esecutivo Miriam Dieghi (Vicepresidente), Michela Olivieri (Segretario) e Maria Magno (Tesoriere). Quanto, invece, al programma, "la responsabilità del terzo mandato impone di mettersi subito al lavoro sui dossier più urgenti: la legge sulla **malattia e infortuni** del professionista, che è la vera rivoluzione culturale, una regolamentazione del mercato che attribuisca al commercialista l'**esclusività di competenze** altrimenti esercitate in modo selvaggio e la partecipazione attiva e istituzionalizzata dei commercialisti alla riforma fiscale. Tutte battaglie che contribuiscono alla dovuta restituzione del ruolo sociale e della dignità professionale ad un'intera categoria".

A proposito della legge su malattia e infortuni del professionista, la proposta presentata lo scorso anno dalla Consulta dei parlamentari commercialisti (primo firmatario De Bertoldi di FdI) sta proseguendo il suo iter al Senato (si veda "[Adempimenti sospesi in caso di malattia o infortunio del professionista](#)" dell'8 agosto 2019). È notizia di questi giorni la convocazione dell'ANC in **audizione** dinanzi alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama per domani, 30 settembre, proprio per parlare di questo tema.

## Incontro al MEF sulla riforma fiscale il 7 ottobre

Il **7 ottobre**, invece, dovrebbe esserci l'incontro al MEF con il Ministro Gualtieri sulla **riforma fiscale**, a cui do-

vrebbero partecipare tutte le associazioni di categoria. Alcune, come ADC, AIDC e UNGDCEC, si sono già mosse per costituire un gruppo di lavoro a cui demandare la definizione delle proposte di riforma da portare al tavolo (si veda "[I sindacati lavorano al «Manifesto» del nuovo Fisco](#)" del 22 settembre).

Gruppo da cui, al momento, ANC si è chiamato fuori: "Io penso – ha spiegato Cuchel – che andar lì con proposte sia inopportuno. Ora bisogna **andare ad ascoltare**, per capire quali sono gli indirizzi, le direttive, l'impostazione che il Governo vuole dare alla riforma fiscale. Fatto ciò, potremo lavorare a delle proposte, posto che l'interlocuzione non si potrà esaurire nel solo incontro del 7".

La mancata partecipazione all'iniziativa delle altre tre sigle sindacali, in ogni caso, nasce probabilmente anche dalla frattura maturata con la decisione di **revocare lo sciopero**, non condivisa, tra gli altri, proprio da ANC. "A me dispiace – ha aggiunto in proposito il Presidente dell'associazione – che la nostra posizione sia stata strumentalizzata o che qualcuno abbia detto che solo a posteriori abbiamo proceduto con i distinguo. Noi il **distinguo** lo abbiamo fatto prima (che venisse ufficializzata la decisione di revocare lo sciopero, ndr), annunciando che avremmo sottolineato il nostro dissenso".

Quello che a Cuchel non è andato giù è il fatto di "aver **accettato supinamente** tutto quello che ci hanno proposto loro, senza fare controproposte, se non quella che ho fatto io alla fine sulla moratoria. Non abbiamo ottenuto nulla, eccezion fatta per dei tavoli che, per esperienza, sappiamo essere quasi sempre inconsistenti".

Parole che sembrano lasciare pochi margini alla possibilità che la spaccatura all'interno del coordinamento sindacale venga ricomposta: "I margini ci sono – ha sottolineato Cuchel –, ma la **frattura è sostanziale**. È proprio una visione diversa di intendere l'attività sindacale. Se vogliamo ricucire, noi siamo disponibili al dialogo, ma prima bisogna capire dove vogliamo andare, come categoria e come associazioni sindacali a tutela dei colleghi".



# Prelazione anche a favore di terzi

Liberamente determinabile il valore di liquidazione in caso di recesso per cause non legali

/ Maurizio MEOLI

Sarà presentata oggi, in un convegno on line, l'appendice di aggiornamento 2020 agli "Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari". Tra gli argomenti trattati, grande attenzione è riservata alle clausole di **prelazione a favore di soggetti terzi** estranei alla società.

Sono, in particolare, da intendersi tali:

- soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con gli azionisti;
- soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o gli azionisti;
- soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto agli azionisti (massime H.I.30, I.I.40 e O.A.12).

Quanto alle spa, tale clausola si ritiene legittima e compatibile con l'ordinamento societario vigente e collocabile nello statuto sia in sede di costituzione della società, in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori, che durante la vita sociale, mediante delibera assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, fatto salvo, ai sensi dell'[art. 2437](#) comma 2 lett. b) c.c., il **diritto di recesso** per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della relativa delibera, a meno che lo statuto non disponga diversamente (massima H.I.30).

Nella srl, invece, tale situazione è invertita. Nel senso che ai soci che non abbiano concorso alla approvazione della relativa delibera **non spetta** il diritto di recesso, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente [ex art. 2473](#) comma 1 c.c. (massima I.I.40).

Con le stesse maggioranze, inoltre, e senza il consenso del terzo, tale clausola può essere rimossa.

Anche nelle società di persone tale clausola può essere introdotta nell'atto costitutivo, sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori, sia durante la vita sociale mediante modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, se non sia stato convenuto diversamente ([art. 2252](#) c.c.).

È sottolineata, peraltro, l'opportunità di precisare nella clausola se il diritto di prelazione vincoli anche i soci **diversi dal cedente** o se il trasferimento conseguente al suo esercizio sia subordinato al loro consenso (unanime o a maggioranza).

Anche in tale ambito, infine, la clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo (massima O.A.12).

Una volta ammessa la liceità dell'introduzione nello statuto della clausola di prelazione a favore di soggetti non soci, che *ab origine* si introduce per agevolare l'in-

gresso di un estraneo in società, si precisa come l'autonomia contrattuale possa poi procedere a variamente ricostruirne la disciplina.

Sarà così possibile prevedere che, a fronte dell'esercizio, anche solo parziale, del diritto di prelazione da parte del terzo, la clausola **diventi inefficace** per il futuro, avendo carattere tendenzialmente precario o temporaneo ed avendo esaurito la sua funzione con l'ingresso in società del terzo (in tal caso il diritto si consuma con il suo primo esercizio ed indipendentemente dalla misura o dalla quantità delle azioni acquisite), oppure, al contrario, che il diritto di prelazione **permanga** in capo al soggetto pre-individuato (originariamente estraneo) il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di azioni (e quindi anche qualora sia già divenuto socio).

Ma sono da ritenersi legittime anche discipline più articolate in funzione delle diverse esigenze del caso concreto, quali, ad esempio:

- la permanenza del diritto in capo al terzo per più volte fino al raggiungimento di un certo **ammontare** di azioni o di una certa soglia o percentuale di capitale sociale;
- la spettanza del diritto al soggetto pre-individuato anche più volte ma solo se al momento dell'esercizio della prelazione sia **attualmente terzo** (pur essendo stato una o più volte socio);
- l'attribuzione del diritto di prelazione in favore di tutti i soci della **società controllante** proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni e con diritto di prelazione ulteriore, per la eventuale parte residua, a favore di quelli che abbiano esercitato la prelazione nell'esercizio del diritto statutariamente attribuito.

## Singole clausole variamente declinabili

Le singole clausole potranno essere variamente declinate in relazione agli **strumenti offerti** dal modello societario (così le massime H.I.31, I.I.41 e O.A.13).

In tema di recesso, inoltre, viene precisato come sia legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause **diverse da quelle legali**, nelle spa e nelle srl, determinino il valore di liquidazione delle azioni o della quota del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dagli artt. 2437-ter e 2473 c.c.

In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall'[art. 1373](#) comma 3 c.c. (così le massime H.H.15 e I.H.21).

# Obbligazioni convertibili in quote della controllante

Il cessionario documenta alla srl l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento

/ Maurizio MEOLI

Tra i nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai si segnala, tra gli altri, la massima H.K.13, che propone una interessante soluzione per raccogliere finanziamenti da parte di una **spa partecipata** da una holding srl, offrendo in conversione a chi finanzia la prima partecipazioni nella seconda.

Si afferma, infatti, che è da ritenersi ammissibile l'emissione di obbligazioni convertibili in quote di partecipazione di una società terza srl; le quote della società terza offerte in conversione possono essere già in possesso della società emittente il prestito o di nuova emissione.

In entrambi i casi la competenza a deliberare l'emissione del prestito spetta all'**organo amministrativo** (salvo diversa disposizione statutaria) ai sensi dell'[art. 2410](#) comma 1 c.c. e nel rispetto dell'[art. 2412](#) c.c.

Qualora la conversione si riferisca a quote **già detenute** nel portafoglio della società emittente il prestito, sarà opportuno vincolare in maniera adeguata tali partecipazioni al servizio della conversione al fine di garantire il diritto degli obbligazionisti di poterla effettuare; il tutto compatibilmente con il rispetto dei vincoli di circolazione delle quote previsti dallo statuto della srl.

Qualora, invece, la conversione si riferisca a quote di **futura emissione**, sarà necessario che – precedentemente o contestualmente alla delibera di emissione del prestito, e comunque prima della collocazione delle obbligazioni – l'assemblea della società terza deliberi l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire in conversione nel rispetto dei limiti indicati nell'[art. 2481](#) comma 2 c.c.; e sarà pure necessario rispettare le norme di legge per realizzare l'offerta diretta a terzi degli aumenti di capitale della srl.

Il regolamento del prestito dovrà indicare, nel rispetto della convenzione necessariamente stipulata fra le società coinvolte nell'operazione, il **rapporto di cambio**, nonché il periodo e le modalità di conversione.

La liberazione dell'aumento di capitale della srl terza in caso di conversione potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante rimborso da parte della società emittente il prestito direttamente alla società terza per conto dei convertitori, ovvero mediante compensazione di poste finanziarie tra la società emittente il prestito e la società terza, ovvero, ancora, attraverso qualunque **altra modalità idonea** ad estinguere sia l'obbligazione di liberazione in denaro dell'aumento di capitale che l'obbligo di rimborso della società emittente il prestito.

Nella massima H.K.14 si precisa anche che, in presenza di perdite di qualunque entità, siano o meno formalmente accertate, gli obbligazionisti conservano inalterato

il loro diritto di conversione secondo il rapporto di cambio originario fino a quando non sia ridotto il numero delle azioni emesse in dipendenza della riduzione (o azzeramento) del capitale a copertura delle medesime.

Il rapporto di cambio non subisce pertanto modifiche nel caso in cui le perdite vengano ripianate con **utilizzo di riserve** di patrimonio o mediante riduzione del capitale senza riduzione del numero delle azioni (dunque attraverso la diminuzione del solo loro valore nominale, implicito o esplicito che sia).

La disciplina dell'[art. 2420-bis](#) comma 5 c.c. è volta a conservare **inalterato** il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato, pertanto le perdite devono incidere nella stessa proporzione e contestualmente sul valore nominale complessivo delle partecipazioni (attuali) degli azionisti e (potenziali) degli obbligazionisti. Fino a quando il valore nominale complessivo delle prime non è ridotto non può essere ridotto nemmeno quello complessivo delle seconde.

Nel caso, infine, di spa con azioni **prive di valore nominale** nelle quali siano eseguiti aumenti gratuiti o riduzioni per perdite del capitale senza emissione di nuove azioni, il rapporto di cambio delle eventuali obbligazioni convertibili esistenti non muta, in quanto la disciplina dell'[art. 2420-bis](#) comma 5 c.c. è volta a conservare inalterato il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato. Per lo stesso motivo il rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili viene proporzionalmente modificato nel caso in cui, senza modificare l'entità del capitale sociale, venga aumentato o ridotto il numero delle azioni prive di valore nominale emesse (massima H.K.15).

Si segnala, infine, come, nella massima I.I.36, si precisi che, in relazione al trasferimento di partecipazioni di srl per atto *inter vivos* o *mortis causa*, poiché il Registro delle imprese **non pubblicizza** l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento o della documentazione di cui all'[art. 7](#) del RD 239/1942, ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest'ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i diritti sociali. In difetto la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel Registro delle imprese.

# Modelli organizzativi da aggiornare per i sistemi di gestione del rischio fiscale

La Guardia di Finanza ha emanato una circolare sulla responsabilità delle persone giuridiche connessa alla commissione di reati tributari

/ Maria Francesca ARTUSI

Alla luce delle grandi novità in tema di responsabilità delle persone giuridiche connessa alla commissione di **reati tributari**, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una circolare dedicata (circolare n. [0212816](#) del 1° settembre scorso).

Si ricorda che il DL [124/2019](#) convertito ha introdotto l'[art. 25-quinquiesdecies](#) nel DLgs. 231/2001 dedicato ad alcuni dei più gravi reati tributari e, quindi, alle dichiarazioni fraudolente ([artt. 2 e 3](#) del DLgs. 74/2000), all'emissione di fatture false ([art. 8](#)), all'occultamento o la distruzione dei documenti contabili ([art. 10](#)) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ([art. 11](#)).

Ancor più di recente con il DLgs. [75/2020](#), in vigore dal 30 luglio, sono state formalmente recepite le indicazioni Direttiva PIF e – tra gli altri interventi – sono stati inseriti nuovi **reati presupposto** per le persone giuridiche connessi alla violazione degli interessi finanziari dell'Ue. Si tratta delle fattispecie di infedele dichiarazione ([art. 4](#) del DLgs. 74/2000), omessa dichiarazione ([art. 5](#) del DLgs. 74/2000) e indebita compensazione ([art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000), purché siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

Il documento in esame ha lo scopo di evidenziare le principali **novità operative** che tali normative apportano all'attività della Guardia di Finanza. Il testo, pertanto, ripercorre sinteticamente le principali modifiche apportate al diritto penale tributario, con particolare attenzione al tema della confisca "allargata" o "per sproporzione" (rinviando sul punto al "Manuale operativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata" diramato con circolare del Comando Generale n. 335160/13 di cui sarà a breve rilasciata una nuova edizione).

Un aspetto non ancora chiaro – "per cui sarà utile attendere, prudentemente, le prime interpretazioni della giurisprudenza" – riguarda la previsione dell'[art. 240-bis](#) c.p., a cui il nuovo [art. 12-ter](#) del DLgs. 74/2000 rinvia, secondo cui non è possibile giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, "salvo che l'obbligazione tributaria sia stata **estinta** mediante adempimento nelle forme di legge". Quest'ultima precisazione è volta ad evi-

tare un prelievo aggiuntivo e forzoso rispetto a quello già effettuato a titolo volontario; ma andrà verificato se sia effettivamente applicabile anche alla confisca del DLgs. [74/2000](#) che presuppone, per sua natura, l'esistenza di un reato tributario.

Viene, altresì, evidenziato che le **due tipologie** di confisca – "classica" e "allargata" – non sono alternative e possono dunque trovare applicazione entrambe. A maggior ragione sarà richiesto un "attento e puntuale accertamento dei relativi presupposti" allo scopo di consentire all'Autorità giudiziaria di disporre di tutti gli elementi per disporre il sequestro preventivo.

Il tema centrale della circolare attiene, però, alla responsabilità delle società e degli enti ai sensi del DLgs. 231/2001.

Dopo un dibattito che durava da molti anni, a partire dal 24 dicembre 2019 è stata prevista la responsabilità "penale" delle **persone giuridiche** a seguito della commissione di alcuni dei più gravi reati fiscali disciplinati dal DLgs. [74/2000](#). Catalogo oggi arricchito a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. [75/2020](#) delle ulteriori fattispecie di cui si è detto.

Anche qui la Guardia di Finanza presta particolare attenzione alla disciplina della confisca, in quanto, con l'introduzione dei reati fiscali nel catalogo "231", diviene ammissibile anche la confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche (sul dibattito precedente si veda Cass. SS.UU. n. [31617/2015](#)).

La circolare si pronuncia anche sulla necessità di aggiornamento dei modelli organizzativi al fine di implementare efficaci sistemi di gestione del rischio fiscale. In proposito, torna utile l'esperienza acquisita in sede di **"adempimento collaborativo"**, sebbene i requisiti essenziali del c.d. *Tax Control Framework* non siano perfettamente sovrapponibili a quelli dei modelli previsti dal decreto 231.

In conclusione, viene precisato come le modifiche normative impegnino direttamente le responsabilità istituzionali della Guardia di Finanza "poiché esprimono la chiara consapevolezza che le forme più insidiose di frode ed evasione fiscale sono suscettibili di pregiudicare la sicurezza economico-finanziaria del Paese al pari delle più gravi manifestazioni della criminalità da profitto".

Allo stesso tempo, è necessaria una particolare **"delicatezza"** e attenzione nel salvaguardare e tutelare l'economia sana del Paese.

# Per i provvedimenti dell'INL silenzio-accoglimento solo con istanza completa

Con la circ. n. 4/2020 vengono inoltre fornite le istruzioni operative sulle procedure amministrative o conciliative da svolgere da remoto

/ Mario PAGANO

Perché si realizzi l'effetto del silenzio assenso è necessario che l'istanza presentata sia **completa** di tutti gli elementi previsti per legge. È questa una delle principali indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare n. 4/2020, che fa seguito al decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020, con il quale lo stesso INL ha dato attuazione a quanto previsto dall'**art. 12-bis** del DL 76/2020 (DL "Semplificazioni"), conv. L. 120/2020, individuando le procedure amministrative e conciliative, di propria competenza, da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

Il **comma 1** del citato art. 12-bis ha inserito i provvedimenti autorizzativi all'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (**art. 4** comma 2 della L. 977/1967) e i provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (**art. 15** comma 2 della L. 370/1934) tra quelli che si intendono rilasciati decorsi **15 giorni** dalla relativa istanza.

Sul punto, la circ. n. 4/2020 precisa che il termine di 15 giorni, calendariali, decorre dal **giorno successivo** a quello di presentazione della relativa istanza. Inoltre, come anticipato, i provvedimenti autorizzativi si intendono rilasciati a condizione che la relativa istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ne consegue, precisa la circolare, che la mancata e/o errata indicazione di uno o più elementi essenziali nel corpo dell'istanza – e specificatamente indicati come tali – determina l'**inefficacia** della stessa per il "tacito rilascio" della relativa autorizzazione.

Quanto alle attività da effettuarsi **da remoto**, il decreto direttoriale 56/2020 ha **aggiunto** alle procedure già previste dalla norma, ossia le convalide delle risoluzioni e delle dimissioni rese dai lavoratori genitori o in occasione del matrimonio, ulteriori atti amministrativi e conciliativi. In particolare, sono state individuate anche: l'attività conciliativa ai sensi dell'**art. 410** c.p.c. e degli **artt. 11** e **12** del DLgs. 124/2004; le audizioni ai sensi dell'**art. 18** della L. 689/1981; l'attività certificativa ai sensi degli **artt. 75** e ss. del DLgs. 276/2003; l'istruttoria per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'**art. 19** comma 3 del DLgs. 81/2015; nonché le audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza a esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

In tutti questi casi, come previsto tanto dalla norma quanto dallo stesso decreto 56/2020, per la validità degli atti prodotti sono necessarie l'**identificazione** degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della **volontà espressa**. Il rispetto di tali requisiti garantisce la validità giuridica del provvedimento finale o del verbale, i quali si perfezionano, per espressa previsione normativa, con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

In tal senso la circolare in commento, al fine di assicurare uniformità di svolgimento "a distanza" delle procedure in questione, detta precise **modalità operative**.

In estrema sintesi la procedura prevede, innanzitutto, l'invio di un apposito **invito**, corredato da una serie di avvisi circa: la data e l'ora fissate per l'incontro; le condizioni di partecipazione su piattaforma Microsoft teams; il termine entro il quale deve essere fatta pervenire l'adesione all'invito; la necessità che, entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data stabilita, sia trasmesso il documento di identità del soggetto istante o del professionista che interviene per delega/procura.

## Le parti possono chiedere che la riunione abbia luogo "in presenza"

Tuttavia, giova sottolineare che la procedura da remoto rappresenta una possibilità che viene riconosciuta alle parti, le quali potranno, non aderendo all'invito, chiedere che la riunione abbia luogo **"in presenza"**, esplicitandone le motivazioni. In tal caso, qualora l'Ufficio ritenga fondate le motivazioni esposte, non si darà corso alla procedura "da remoto" e si provvederà a riprogrammare l'audizione secondo la modalità richiesta dalla parte. Diversamente, accettato l'invito, la riunione potrà essere svolta da remoto, previa identificazione delle parti, mediante verifica della corrispondenza tra il documento di identità inviato per e-mail e quello mostrato in apertura di videoconferenza.

Svolta mediante la piattaforma informatica la riunione, il funzionario procedente provvede alla **verbalizzazione**, dando atto: delle modalità di partecipazione "da remoto"; dei consensi acquisiti dalle parti; della loro identificazione; della sottoscrizione, previa condivisione del testo; della consapevolezza, da parte dell'istante, che per disposizione di legge il verbale viene sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso all'e-mail o alla PEC indicata dal soggetto interessato.

# Accordo tra IUYA e Italian Export Forum sull'internazionalizzazione

## / REDAZIONE

Permettere ai professionisti di "migliorare le *performance* nell'ambito del **commercio estero**, mettendo a fattor comune le competenze e la rete dei giovani professionisti che sono specializzati con le imprese che esportano il Made in Italy e quelle che intendono ampliare i propri mercati o iniziare a farlo". Così Francesco Pepe Milizia, Presidente dell'Unione internazionale giovani commercialisti (IUYA), commenta l'**accordo** stipulato il 14 settembre tra l'ente da lui guidato e l'Italian Export Forum (IEF), piattaforma *multichannel* di confronto sul Made in Italy, tra i principali attori nel panorama imprenditoriale e istituzionale italiano ed estero.

L'intesa e le iniziative a essa connesse verranno ufficialmente presentate nel corso della seconda edizione

degli **Stati Generali dell'Export**, in programma il 10 ottobre a Bari alla Nuova Fiera del Levante. Il tema dell'incontro, che inizierà alle ore 10, sarà "Pandemia Covid-19, il valore dell'Export: scenari di sviluppo e sostegno futuro al made in Italy".

Tante le personalità istituzionali che interverranno agli Stati Generali dell'Export. Tra gli altri, Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali, diversi Governatori delle Regioni del Centro Sud e molti rappresentanti del mondo imprenditoriale. In quella sede IUYA, tra i partner tecnici della manifestazione, offrirà il **supporto** alle aziende italiane che intendono sviluppare gli investimenti nei mercati esteri.



